

Entro quando devono essere notificati gli accertamenti dei tributi locali nel 2022?

tuttotributi.it/entro-quando-devono-essere-notificati-gli-accertamenti-dei-tributi-locali-nel-2022/

Redazione tuttotributi.it

25 Febbraio 2022



Il regime ordinario di emissione degli accertamenti per i tributi locali?

contenuto della pagina

- [Il regime ordinario di emissione degli accertamenti per i tributi locali?](#)
- [Cosa è cambiato per l'emanazione degli accertamenti con il COVID?](#)
- [Cosa ha chiarito il Ministero sulla prescrizione e decadenza in materia di tributi anche locali?](#)

- Quali sono allora i termini dell'accertamento dei tributi locali nel 2022?
- I termini di accertamento per Omesso, parziale versamento
- I termini di accertamento per Infedele-Omessa Denuncia
- Come può o deve essere notificato l'avviso di accertamento per i tributi locali?
- Il principio della postalizzazione o di scissione degli effetti della notifica
- Ai messi notificatori si applica il principio di scissione della notifica o della postalizzazione?

L'emissione dell'avviso di accertamento rappresenta il momento di conclusione del procedimento amministrativo di riscossione dell'entrata. La legge per evitare che la contestazione della violazione dell'obbligo possa avvenire troppo in ritardo prescrive che l'atto di accertamento deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Il comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 prevede infatti che ***“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.***

- i termini per la **notifica dell'avviso di accertamento** emesso per omesso o parziale versamento decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato o doveva essere effettuato. Di conseguenza, ad esempio, il mancato pagamento dell'acconto IMU del 2016 verrà accertato e notificato entro il 31 dicembre del 2021, pena decadenza;
- i termini per la **notifica dell'avviso di accertamento** emesso per omessa o infedele dichiarazione decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata (in caso di infedele) o doveva essere (in caso di omessa) presentata. In questo caso occorre precisare che si tratta dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione. Di conseguenza, ad esempio, il comune potrà notificare fino, ma non oltre, il 31 dicembre 2025 l'**avviso di accertamento** relativo alla mancata o infedele dichiarazione IMU attinente al 2019, posto che questa andava presentata nel 2020.

Questo significa che il Comune deve concludere l'accertamento ed affidarlo alla notifica entro tale termine, poi decade dal potere di accertare e quindi il contribuente può eccepire l'illegittimità dell'atto emesso oltre il termine ultimo consentito

Cosa è cambiato per l'emanazione degli accertamenti con il COVID?

Il dl n. 18 del 2020, ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento (art. 67). Questa norma non è stata dettata specificatamente per i tributi comunali, ma riguarda anche gli atti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, dispone la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Si tratta di una sospensione posta

nell'esclusivo interesse degli enti impositori, in ragione dell'emergenza epidemiologica, che pertanto non blocca, tra l'altro, le attività propedeutiche alla formazione dei medesimi atti.

Cosa ha chiarito il Ministero sulla prescrizione e decadenza in materia di tributi anche locali?

Il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha precisato che la "norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato". La questione è stata affrontata anche dall'Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, la quale osserva «che l'articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020».

La lettura data dall'Agenzia delle entrate è stata fatta propria anche dal Dipartimento delle finanze, che nella su citata risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020 precisa che "l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione". Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.

Quali sono allora i termini dell'accertamento dei tributi locali nel 2022?

Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015- 2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, i nuovi termini risulteranno secondo quanto riportato nella [nota IFEL](#)

I termini di accertamento per Omesso, parziale versamento

Anno d'imposta	Termine notifica
2015	26/03/2021
2016	26/03/2022
2017	26/03/2023
2018	26/03/2024
2019	26/03/2025

I termini di accertamento per Infedele-Omessa Denuncia

Anno d'imposta	Termine notifica
2014	26/03/2021
2015	26/03/2022
2016	26/03/2023
2017	26/03/2024
2018	26/03/2025

Come può o deve essere notificato l'avviso di accertamento per i tributi locali?

La **notifica** dell'**avviso di accertamento** può essere effettuata in diversi modi, ovvero mediante:

- raccomandata semplice. Tale modalità prevede che l'**avviso di accertamento** venga recapitato tramite posta ordinaria con raccomandata semplice provvista di avviso di ricevimento. La **notifica** si perfeziona con l'apposizione della firma del destinatario sull'avviso di ricevimento. In caso di assenza del destinatario, l'agente postale depositerà l'avviso presso l'ufficio postale e lascerà presso l'abitazione del destinatario l'avviso di giacenza. Il plico rimarrà nell'ufficio postale per 30 giorni, trascorsi i quali, in casi di mancato ritiro verrà spedito al mittente e la **notifica** verrà comunque perfezionata (l'onere del ritiro è in capo al destinatario, il quale ha comunque ricevuto **notifica** di giacenza);
- messo comunale o messi notificatori. Questi soggetti sono utilizzati soprattutto per la consegna di avvisi di cui la **notifica** non è andata a buon fine in quanto il soggetto era irreperibile (esempio: indirizzo errato);
- atto giudiziario;

- posta elettronica certificata PEC. L'Ente deve rifarsi alla normativa stabilita dal CAD (codice dell'amministrazione digitale), il quale chiarisce che esso non deve redigere alcuna relata di **notifica** in quanto è sufficiente notificare via PEC l'atto digitalmente firmato. È ovviamente escluso l'addebito di qualsiasi importo relativo ai costi di **notifica**. In questo caso la pec deve essere registrata presso l'indice PA. Sul punto si richiama la **sentenza n. 17346/2019 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai pubblici registri**.

Il principio della postalizzazione o di scissione degli effetti della notifica

Il principio della scissione degli effetti della notifica è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di tutelare il notificante dalle negative conseguenze dovute a possibili ritardi imputabili all'organo notificante. In altre parole, tale principio ha lo scopo di separare gli effetti della notifica per il soggetto che la effettua, in modo particolare quando ci si serve dell'ufficiale giudiziario e/o del servizio postale, e il soggetto che, invece, riceve l'atto notificato.

Come ha sostenuto la Cassazione la **notificazione dell'avviso di accertamento non è un elemento per la giuridica esistenza dell'atto**, ma ne rappresenta una mera condizione di efficacia. In questa prospettiva la recettività dell'atto di imposizione, si pone su un piano diverso (di capacità del provvedimento autoritativo di incidere sul complesso dei diritti del suo destinatario e di attivarne il necessario contraddittorio processuale) rispetto a quello della norma codicistica (Cassazione n.24822/15).

La notificazione dell'atto rappresenta dunque un momento susseguente e autonomo, rispetto a quello della sua giuridica formazione, tant'è che eventuali vizi del procedimento notificatorio non incidono sull'esistenza e sulla validità dell'atto stesso.

La Corte ritiene quindi che in continuità con il proprio indirizzo (Cass.Sez. U. n.24822 del 2015), come un atto di impugnazione processuale deve ritenersi tempestivamente notificato, per il notificante, se la richiesta di notifica sia avvenuta nel termine di legge, anche **l'atto tributario deve ritenersi rispettoso del termine di decadenza** previsto per legge se entro tale termine sia stato emesso e sia stato oggetto di richiesta di notificazione.

Ai messi notificatori si applica il principio di scissione della notifica o della postalizzazione?

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.

La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la **sentenza 40543/21** ha pronunciato un importantissimo *principio di diritto* secondo cui *“In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”*.